

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Quaderni

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

Quaderni - 2026

LA TEORIA DELL'INFORMAZIONE TRA CRISI E INSOLVENZA

Ermanno Bocchini

LA TEORIA DELL'INFORMAZIONE TRA CRISI E INSOLVENZA

Ermanno Bocchini

*Professore Ordinario f.r. di Diritto commerciale
Università degli Studi di Napoli "Federico II"*

Sommario:

1. Premesse e ringraziamenti
2. Vittorio Santoro nella Scuola napoletana del diritto commerciale
3. Opere e metodo di Vittorio Santoro
4. Il continuo impegno nella Scuola
5. Venendo ai temi dell'odierno convegno: la composizione negoziata della crisi alla luce della teoria dell'informazione
6. L'impresa regolata dal Codice della crisi come centro di produzione, tramite i propri assetti organizzativi, di informazioni funzionali alla composizione coi creditori
7. Le lacune della disciplina e il contributo della teoria dell'informazione
8. Uno sguardo (e una critica) al formante giurisprudenziale

1. Premesse e ringraziamenti

Ringrazio gli organizzatori per l'onore di presentare a Vittorio gli scritti in suo onore, in ragione, credo, della mia anzianità. E ritengo importante collocare il prof. Vittorio Santoro nella storia della nostra Scuola napoletana del diritto commerciale, iniziata da Alessandro Graziani e proseguita da Gustavo Minervini.

2. Vittorio Santoro nella Scuola napoletana del diritto commerciale

Vittorio Santoro entra nella Scuola nell'anno 1974, essendosi laureato nel 1973, con Piano Mortari, discutendo una tesi su "*L'IRI e le Banche nel periodo 1933-1937*". In quel tempo la cattedra di diritto commerciale, diretta dal Prof. Gustavo Minervini, si era già trasferita da Via Partenope 36 a Piazza Vittoria n. 6. Nel 1974 Vittorio vince una Borsa di studio in diritto commerciale e nel 1980 viene assegnato da Gustavo Minervini alla mia cattedra di diritto industriale, avendo nelle more io ed Alberto Amatucci vinto il concorso a cattedra del 1980.

3. Opere e metodo di Vittorio Santoro

Ho voluto raccontare questi ricordi e questa storia solo per significare che il prof. Vittorio Santoro inserisce la sua opera scientifica e didattica, a pieno titolo, nella luminosa tradizione della nostra Scuola. Le sue opere scientifiche sulle Casse rurali, sul conto corrente bancario, sulla finanza e pubblica e privata, fino agli studi sulla intermediazione finanziaria e bancaria possono a prima vista apparire lontane dai temi tradizionali del diritto commerciale. Ma sarebbe questo metro di giudizio ingannevole perché, all'opposto, proprio lo studio di fenomeni economici della realtà sottostante alle norme, proprio l'indagine empirica della realtà concreta economica e finanziaria disciplinata dal legislatore risponde in pieno al metodo seguito dal nostro Maestro. Questo metodo, del resto, ha tradizioni eccellenti risalenti, nell'ateneo partenopeo, ad Alberto Marghieri, Arnaldo Bruschetti, Alessandro Graziani. Rispetto ad altre scuole, allora dette dell'esegesi, che, dopo l'Unità d'Italia e nel primo '900, limitavano il compito del giurista al commento della singola norma, la nostra scuola napoletana rivendicò sin dalle origini un metodo essenzialmente economico sostanziale e non solo giuridico formale di studio del diritto commerciale. Questo metodo che il prof. Santoro segue nei suoi scritti risponde a pieno titolo all'insegnamento di Gustavo Minervini. Un metodo che vorremmo definire di "realismo giuridico" per il quale il diritto non è un sistema chiuso come pretende la scuola formale del diritto, tutta orientata all'analisi della struttura degli istituti giuridici che essa vuole sul piano teorico puro e quasi cristallina, trascurando l'analisi della loro funzione. Per la nostra scuola il diritto è un sottosistema aperto rispetto al sistema sociale generale considerato nel suo

complesso che vive accanto e in parte si sovrappone ad altri sottosistemi della realtà sociale e ciò che lo contraddistingue è la sua funzione che si pone accanto alla struttura senza sostituirla. Si comprende allora perché nelle sue ricerche Vittorio Santoro, pur senza mai teorizzarlo in astratto, pratica un metodo di studio che impone la profonda conoscenza della struttura tecnica e della funzione economica e finanziaria degli istituti che studia, accanto all'esegesi attenta del dato normativo.

Questo l'itinerario concettuale di Vittorio Santoro, questo il suo metodo di ricerca, questo il suo contributo scientifico alla scuola. Questo metodo che parte dalla "natura delle cose" appare oggi fecondo per tutti gli studiosi del futuro perché oggi più che mai la "natura delle cose" ci dice che è cambiato il paradigma della società industriale, che cede il passo al nuovo paradigma della società dell'informazione. Il metodo permane arricchito dalla realtà della storia perché gli istituti tradizionali del diritto commerciale, concepiti nella prospettiva della prima rivoluzione industriale, assumono un nuovo significato e una nuova rilevanza giuridica quando sono considerati dal punto di vista dell'informazione perché nella società *post*-industriale dell'informazione mercato, informazione e regolazione giuridica sono tre aspetti interdipendenti di una stessa realtà socioeconomica e giuridica insieme.

Caro Vittorio, questi scritti che ti offriamo dovuti alla grande passione e sensibilità organizzativa di Antonia Irace, testimoniano la nostra stima per te, provenendo da studiosi importanti della materia del passato e del presente che vogliono significare l'affetto e la stima indiscussa che hai saputo meritare in tutti questi anni nel mondo accademico e particolarmente nell'Università di Siena prima e poi nell'Associazione degli studiosi del diritto commerciale "Orizzonti di diritto commerciale" curati in modo esemplare dalla collega ed amica Giuliana Scognamiglio, che, anche se allieva diretta del prof. Oppo, Gustavo conobbe e apprezzò nell'insegnamento presso l'Università La Sapienza di Roma.

4. Il continuo impegno nella Scuola

Ma la Scuola ti è grata oggi per ultimo e non da ultimo per la cura e la sensibilità che dimostri nell'aggiornamento continuo del Manuale di diritto commerciale, scritto da Alessandro Graziani in anni lontani, ma proseguito da Gustavo Minervini, poi da Umberto Belviso e poi da te, fino all'attuale ultima edizione del 2025. E ti siamo grati anche per aver creato l'ultima generazione di tuoi allievi nelle persone di Giovanni Romano, oggi in America per ragioni di studio e di ricerca, e la brava Irene Mencatti qui presente.

E questi scritti intendono rendere omaggio non solo allo studioso, ma anche all'uomo. Troppe volte le Scuole sono attraversate da tensioni umane che ne rallentano il cammino, su troppo sabbiosi fondali. La storia della nostra Scuola non ne è andata esente in passato, per essere sincero. Ma tu hai saputo

rappresentare un grande momento di equilibrio e di raccordo tra tutti e di ciò a nome dei presenti ti siamo particolarmente grati. Perché Gustavo mi ripeteva, negli ultimi anni della sua vita, queste poche e semplici parole: *“Se volete farmi in futuro cosa gradita, continuate a studiare e ricercare, perché lì dove voi sarete, nella ricerca e nello studio io sarò accanto a voi”*. Ed oggi Gustavo è con noi e accanto a te. Grazie Vittorio per tutto questo a nome di tutti.

5. Venendo ai temi dell'odierno convegno: la composizione negoziata della crisi alla luce della teoria dell'informazione

In tale prospettiva, venendo al tema del nostro incontro di studio, il metodo di ricerca della nostra Scuola trova rinnovata applicazione al codice della crisi in generale e, all'interno del codice, alla particolare disciplina della composizione negoziata della crisi. Invero la logica che sorregge l'intero codice della crisi non è la logica soggettiva dell'imprenditore e della tutela dei suoi creditori in caso di insolvenza, ma è la logica oggettiva e funzionale del mercato, come sistema di allocazione ottimale delle risorse, fondato sull'informazione, perché la funzione che il codice assegna al diritto è di prevedere e prevenire la crisi dell'impresa attraverso la informazione e rilevazione tempestiva della crisi, prima dell'insolvenza. A tanto il legislatore provvede imponendo all'imprenditore di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per l'informazione e, quindi, per la previsione tempestiva e per la conseguente prevenzione della crisi.

6. L'impresa regolata dal Codice della crisi come centro di produzione, tramite i propri assetti organizzativi, di informazioni funzionali alla composizione coi creditori

È in questa logica che il legislatore abilita l'imprenditore a ricercare, lui stesso, prima di altri, la composizione negoziata della crisi, con correttezza e buona fede. In altre parole, nella logica del legislatore in tanto l'autonomia privata è legittimata a comporre negozialmente la crisi, senza l'intervento del tribunale, in quanto l'imprenditore deve dotarsi per legge di un sistema informativo vero, chiaro e corretto della sua impresa poi entrata in crisi. E questo sistema può essere ricostruito, sul piano sistematico, come uno statuto informativo obbligatorio per legge, così ricomponendo ad unità sistematica in modo organico la complessa normativa del codice della crisi, relativa da un lato agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili previsti dall'art. 3 e dall'altro alla composizione negoziata della crisi che vanno, allora, a costituire due facce della stessa medaglia.

7. Le lacune della disciplina e il contributo della teoria dell'informazione

La verità è che l'informazione attraversa come un *fil rouge* l'intero codice della crisi e, oggi, in forza del nuovo testo dell'art. 2086 c.c. l'intero diritto commerciale, come, in altra sede, mi sono sforzato di dimostrare¹. Ma l'art. 3 c.c.i.i., testé ricordato, non prevede le conseguenze giuridiche della omessa istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, mentre gli artt. 2380-*bis* e 2381, c. 5, c.c. non fanno altro che ribadire i doveri degli amministratori di istituire detti assetti, senza prevedere alcuna sanzione in caso di violazione. La norma dell'art. 3 c.c.i.i., in effetti, presenta una doppia lacuna.

La prima lacuna concerne il fatto che l'art. 3 c.c.i.i. non prevede una autonoma fattispecie, posto che la individuazione della fattispecie dell'assetto organizzativo adeguato è affidata al giudice, nella applicazione della clausola generale della adeguatezza degli assetti organizzativi. In altre parole, la norma imperativa sugli assetti organizzativi adeguati impartisce al giudice una direttiva per la ricerca di una seconda regola relativa alla "adeguatezza", da porre a base della individuazione della fattispecie concreta rappresentata dall'assetto organizzativo adeguato, senza un modello di assetto organizzativo precostituito non essendo la norma completa. Quindi l'art. 3 c.c.i.i. prevede solo il primo "frammento" della fattispecie normativa, anche se, come detto, essenziale e necessario. Questo frammento della fattispecie per essere completato, ed essere quindi immediatamente applicabile, ha bisogno di una sua concretizzazione ad opera del giudice che interpreta e applica la clausola generale della "adeguatezza".

A questa prima lacuna se ne aggiunge una seconda, rappresentata dalla mancata previsione di una sanzione nei casi di omessa istituzione di assetti organizzativi adeguati, onde il giudice deve ricercare altro frammento di norma che preveda la sanzione, in caso di violazione della norma primaria. Il giudice deve, quindi, compiere una duplice ricerca: da un lato deve individuare la inadeguatezza dell'assetto organizzativo, dall'altro deve individuare la norma recante la sanzione applicabile, in caso di violazione della norma primaria.

Questo essendo il quadro normativo, riterrei che la sanzione da ricostruire possa essere, ragionevolmente, collegata alla tipologia della violazione, in relazione alle due diverse finalità che la norma impone. Poiché le finalità assegnate dall'art. 3 c.c.i.i. agli assetti organizzativi sono da un lato la rilevazione dello stato di crisi e dall'altro l'assunzione da parte dell'imprenditore delle idonee iniziative per il superamento della crisi, mi sembrerebbe ragionevole osservare che tutto dipende dal tipo di norma con la quale l'art. 3 c.c.i.i. va ad impattare. A riguardo è agevole rilevare che l'art. 3 c.c.i.i. va ad impattare e, quindi, a completarsi o con norme strumentali che prevedono poteri giuridici di porre in essere atti giuridici, sanzionati con l'invalidità in caso di violazione, o con norme

¹ BOCCHINI, *Manuale di diritto commerciale nella società dell'informazione*, Torino, 2026.

materiali che prevedono doveri giuridici di condotta, sanzionati con la responsabilità dell'autore, in caso di violazione.

Facendo applicazione di tali notazioni generali, la dottrina ha, finora, essenzialmente cominciato ad analizzare le violazioni dell'art. 3 c.c.i.i. con riferimento alle sole norme materiali relative al diritto societario della crisi. Con particolare riguardo alle società di capitali, le norme analizzate dalla dottrina sono solo quelle previste vuoi dagli artt. 2392 e 2394 ss. c.c. sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale degli amministratori per danni, vuoi dall'art. 2409 c.c. sulla denuncia al tribunale per gravi irregolarità della condotta gestionale. La dottrina ha, invece, trascurato la problematica, relativa all'impatto dell'art. 3 c.c.i.i. su norme strumentali relative all'esercizio di poteri giuridici nel compimento di atti giuridici.

L'esame delle norme strumentali consente di osservare che l'impatto dell'art. 3 c.c.i.i. su una norma strumentale, avviene, nel nostro caso, prevalentemente in relazione alle idonee iniziative che la società va ad assumere in presenza di uno stato di crisi rilevato dagli assetti organizzativi (es. delibere sociali, accordi, contratti ecc.). Occorre, allora, affrontare e risolvere il problema del criterio di collegamento tra l'art. 3 c.c.i.i. e la norma strumentale che reca la sanzione dell'invalidità dell'atto giuridico posto in essere in attuazione di assetti organizzativi non adeguati, in violazione dell'art. 3 c.c.i.i. Trattasi di individuare un criterio per selezionare gli assetti organizzativi inadeguati istituiti in violazione dell'art. 3 c.c.i.i. e che a loro volta diano causa al compimento di atti giuridici. Infatti, in relazione agli atti giuridici posti in essere dalle società, l'asimmetria informativa, procurata dalla inadeguatezza degli assetti organizzativi, è causa unica diretta della invalidità per violazione della norma strumentale non essendo necessari altri elementi della fattispecie invalidità, a differenza della ipotesi della responsabilità per danni, in caso di violazione di norme materiali, nelle quali non è sufficiente l'omissione di assetti organizzativi adeguati. E la asimmetria informativa può essere duplice, nel senso che l'assetto inadeguato può non rilevare una crisi dell'impresa esistente o rilevare una crisi d'impresa inesistente. Quale, dunque, il criterio di collegamento? Quando l'assetto organizzativo non è adeguato ed è, quindi, causa della invalidità dell'atto giuridico posto in essere dalla società a causa della asimmetria informativa da esso procurata?

Facendo, qui, applicazione concreta della teoria dell'informazione, sopra enunciata, sembra ragionevole ritenere che, non potendo il legislatore, per evidenti ragioni logiche, indicare grandezze cardinali di misurazione delle informazioni adeguate, debba trovare applicazione un criterio di misurazione ordinale. E, allora, sembra corretto rilevare che non sono adeguati gli assetti organizzativi quando le relative informazioni in ordine alla crisi sono tali che senza di esse o la società non avrebbe posto in essere l'atto giuridico (es. delibera sociale) o l'altra parte non avrebbe concluso il contratto. Se, poi, le informazioni non sono state tali da determinare il compimento dell'atto giuridico, ma solo il suo compimento a condizioni diverse, l'atto giuridico (delibera o contratto) è

valido, ma il soggetto in mala fede, autore della asimmetria informativa, risponde del danno.

Questo criterio di misurazione della adeguatezza degli assetti organizzativi trova un valido fondamento di diritto positivo nel codice civile. Nelle società di capitali sembra ragionevole ritenere che siano invalide tutte le delibere assembleari della società adottate dall'assemblea sulla base di un inesistente stato di crisi o sulla base della ignoranza di un esistente stato di crisi dell'impresa, non rilevato dagli assetti organizzativi della società, in applicazione dell'art. 2377 c.c. in relazione all'art. 1439 c.c. E queste delibere possono essere impugnate dai soci dissenzienti o assenti, per la lesione del loro diritto ad avere un'informazione chiara, vera e corretta in ordine all'esistenza o meno dello stato di crisi dell'impresa per poter decidere in ordine alla votazione della delibera sociale.

Nell'assunzione, poi, delle autonome iniziative da parte della società, riterrei ragionevole considerare invalidi tutti i contratti posti in essere dalla società con i terzi (per es. transazioni, contratti bancari ecc.), allorché le informazioni, provenienti dagli assetti organizzativi e relative allo stato di crisi, non sono veritiere, in guisa che l'altro contraente ha contrattato, mentre non avrebbe concluso il contratto con la società. Sembra ragionevole, infatti, l'applicazione analogica dell'art. 1439 c.c. a tenore del quale il dolo è causa di annullamento del contratto quando le informazioni false provenienti da uno dei contraenti sono tali che, senza di esse, l'altra parte non avrebbe contrattato. Infine, se le informazioni non veritiere (derivanti dalla omissione di assetti organizzativi adeguati) in ordine allo stato di crisi dell'impresa non sono state tali da determinare il consenso del terzo, il contratto è valido se senza di esse il contratto sarebbe stato concluso a condizioni diverse, ma il contraente in mala fede risponde del danno, in applicazione analogica dell'art. 1440 c.c.

Venendo alle norme materiali, aventi ad oggetto doveri giuridici di comportamento degli amministratori, riterrei che occorra distinguere, all'interno della stessa categoria delle norme materiali, due sottotipi di norme, di ascendenza pubblicistica: *a)* norme di mera azione che prevedono, in caso di violazione, conseguenze giuridiche diverse dalla responsabilità per danni; *b)* norme di relazione che prevedono, come conseguenza giuridica della violazione, la responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale nei confronti dell'altra parte contrattuale o di terzi.

In concreto un esempio di mera norma di azione è dato dall'art. 2409 c.c., a tenore del quale, in caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società, i soci, che rappresentano il 10% del capitale sociale, o i sindaci possono denunciare i fatti al tribunale, per richiedere la ispezione della società e poi, eventualmente, la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario con il compito di istituire assetti organizzativi

adeguati. Ai sensi dell'art. 3 c.c.i.i., poi, secondo si ritiene², ogni socio può denunciare al collegio sindacale la mancata istituzione degli assetti organizzativi ex art. 2408 c.c. con possibile revoca per giusta causa del sindaco inerte.

Venendo, infine, a quelle che abbiamo definito norme materiali di relazione, premesso che pacificamente il dovere di istituire gli assetti organizzativi grava sugli amministratori della società, responsabili della gestione dell'impresa, occorre distinguere la responsabilità contrattuale dalla responsabilità extracontrattuale. A riguardo occorre distinguere l'assetto organizzativo dal singolo atto di amministrazione, causa del danno, potendo aversi, come si è già rilevato, assetto adeguato, ma atto di amministrazione illecito e, viceversa, assetto inadeguato, ma atto di amministrazione lecito.

Venendo alla responsabilità contrattuale degli amministratori nei confronti della società, quest'ultima deve provare l'omissione della istituzione degli assetti, il danno e il nesso di causalità, mentre l'amministratore dovrà dare la prova liberatoria contraria e che, cioè, l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Naturalmente se gli assetti organizzativi sono stati istituiti, ma non in modo adeguato, sarà più agevole la prova liberatoria da parte degli amministratori. Come è stato correttamente osservato, in questa materia occorre equilibrio e buon senso perché *"lo spettro della responsabilità oggettiva"* (Montalenti) fa capolino se questa viene invocata solo perché il piano di risanamento non ha avuto successo e, d'altro canto, non è possibile definire inadeguati gli assetti organizzativi solo e soltanto perché la crisi non è stata rilevata tempestivamente dagli assetti, potendo la crisi derivare da una serie di altri fattori imprevedibili (guerre, calamità naturali, fallimenti di clienti unici ecc.).

Se, poi, l'azione è promossa da terzi (soci o creditori), nei casi di responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova è più gravoso perché i terzi debbono provare anche la colpa degli amministratori per aver istituito assetti organizzativi non adeguati. Il tentativo pur ingegnoso di contrattualizzare l'azione di responsabilità promossa dal terzo, per agevolarne l'onere probatorio, sulla base di un presunto *"contatto sociale"* tra terzi e assetti organizzativi societari, nella prospettiva di una rilevanza sociale della crisi d'impresa, non trova sul terreno del diritto positivo sicuro fondamento.

È stato, poi, opportunamente rilevato che il socio o il terzo potranno agire direttamente nei confronti dell'amministratore ex art. 2395 c.c., tutte le volte che il danno è derivato dalla omessa rilevazione dello stato di crisi dell'impresa, in violazione dell'art. 3 c.c.i.i.

E, infine, reputo, ma il punto è discutibile, che il contraente terzo possa agire nei confronti della società per il risarcimento del danno tutte le volte che la società non ha comunicato lo stato di crisi dell'impresa al momento della contrattazione,

² A.M. BENEDETTI, *Gli "assetti organizzativi adeguati" tra principi e clausole generali. Appunti sul nuovo art. 2086 c.c.*, in *Riv. soc.*, 2023, 964 ss.

anche in applicazione analogica dell'art. 1338 c.c. a tenore del quale, in caso di invalidità, la parte che conoscendo o dovendo conoscere una causa di invalidità del contratto non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato, senza sua colpa, sulla validità del contratto. E la Corte di Cassazione è andata anche oltre, affermando, con numerose decisioni³, che l'art. 1338 c.c. costituisce in realtà applicazione di un principio più generale, vigente se pur non espresso, sull'obbligo della lealtà delle parti in tutte le trattative, in virtù del quale è stata delineata una responsabilità per carenza di informazione circa significativi profili degli assetti di interessi e questa responsabilità per danni opera oltre la informazione delle cause di invalidità del contratto e indipendentemente dalla conclusione o meno di un contratto⁴. In conclusione: a) l'informazione rappresenta una chiave di lettura unitaria della normativa relativa a tutti e tre gli assetti organizzativi previsti dal codice della crisi per la rilevazione tempestiva dello stato di crisi dell'impresa e consente, quindi, di ricostruire uno statuto informativo generale della crisi dell'impresa; b) la logica unitaria data dall'informazione ha carattere funzionale perché ricostruisce la adeguatezza della struttura degli assetti organizzativi sulla base della funzione informativa degli stessi; c) l'informazione rappresenta, infine, il criterio di collegamento che consente di ricostruire le conseguenze giuridiche che derivano dalla violazione delle norme del codice della crisi, relative agli assetti organizzativi delle società.

8. Uno sguardo (e una critica) al formante giurisprudenziale

Nel quadro ora tracciato si pone un'osservazione, tratta da quello che Alessandro Graziani chiamava "il diritto vivente". La giurisprudenza che si va formando in ordine alla interpretazione e applicazione della disciplina della composizione negoziata della crisi sta, a mio sommo avviso, tradendo l'intento del codice della crisi, che aveva imposto all'imprenditore assetti organizzativi adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi per dare spazio poi alla sua autonomia privata, così riportando alla luce del sole le negoziazioni che prima del codice della crisi si svolgevano nel segreto degli studi professionali dell'imprenditore. Nella nuova prospettiva della composizione negoziata affidata all'imprenditore viene riservato al tribunale un ruolo residuale in ordine alla eventuale autorizzazione di singoli provvedimenti, cautelari o protettivi dell'autonomia privata, tenuto conto che la intera procedura è affidata all'imprenditore unitamente alla Camera di commercio e all'esperto nominato dalla stessa e le misure protettive del patrimonio richieste dall'imprenditore diventano efficaci dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese,

³ Cass., 8 luglio 2010, n. 16149.

⁴ Cass., 26 aprile 2012, n. 6526; Cass., sez. II, 29 maggio 1998, n. 5297.

essendo soltanto soggette a conferma o modifica da parte del tribunale che può confermarle o modificarle e, ove occorra, può prevedere le misure cautelari richieste dall'imprenditore per condurre a termine le trattative (artt. 18 e 19 c.c.i.i.). Ma è accaduto che la magistratura, chiamata ad autorizzare questi provvedimenti protettivi e cautelari, ha ampliato la propria sfera di potere, in ordine al merito degli accordi di composizione negoziata, finendo, così, di fatto con porre in essere una vera e propria omologazione degli accordi negoziati, con un sindacato esteso al merito della composizione negoziata, in sede di autorizzazione dei provvedimenti cautelari o protettivi dell'imprenditore, che nel diritto vivente appaiono sempre più necessari per il buon fine della composizione della crisi. Esprimo, allora, l'augurio anche da questa assise che la magistratura possa rientrare nella sua competenza di legittimità, quando concede o rifiuta tali provvedimenti protettivi o cautelari.